

Nel testo qui riportato vengono evidenziate le modifiche apportate dal DPCM 21 ottobre 2020, “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al DPCM 4 agosto 2017, recante “Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all’articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

Il medesimo testo è stato realizzato esclusivamente per facilitare l'utente nella lettura e nella comprensione dell’articolato. Non ha pertanto valore giuridico e riveste carattere meramente documentale.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, e successive modificazioni, recante “Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all’articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.**

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la *legge 14 novembre 2016, n. 220*, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;

Visto l'*art. 28, commi 1 e 2, della citata legge n. 220 del 2016*, che prevede, al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi su mutui o locazioni finanziarie e stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano adottate le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione;

Visto il *decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104*, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 novembre 2019, n. 132*;

Visto il *regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014* e, in particolare, gli *articoli 4 e 53* che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017*, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'*art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220*»;



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2018, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

Rilevata l'opportunità di apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2017, al fine di migliorare e rendere più efficaci le disposizioni applicative ivi previste per l'attuazione del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 24 settembre 2020;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

### DECRETA

#### **Articolo 1**

#### ***Oggetto e finalità***

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dall'articolo 28 della legge n. 220 del 2016, con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, ai limiti massimi di intensità di aiuto, alle condizioni per l'accesso al beneficio, alle priorità nella concessione dei contributi e agli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso e alla programmazione cinematografica.

#### **Articolo 2**

#### ***Definizioni***

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
  - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  - b) «DG Cinema»: la Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  - c) «film» ovvero «opera cinematografica», l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
  - d) «film di nazionalità italiana»: il film che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- e) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata;
- f) «micro», «piccole» e «medie» imprese dell'esercizio cinematografico italiane: le imprese dell'esercizio cinematografico italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti, riferito alle attività nel settore dell'esercizio cinematografico, hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005;
- g) «sala cinematografica»: uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;
- h) «sala cinematografica storica»: la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980;
- i) «proiezione cinematografica»: l'attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda.

***i-bis)* «sala cinematografica attiva» la sala cinematografica che realizza un numero di spettacoli cinematografici superiore a 350 spettacoli cinematografici all'anno per ciascun schermo cinematografico, ridotti a 140 per monosale in comuni sotto i 15mila abitanti ovunque ubicate;**

***i-ter)* «sala cinematografica chiusa o dismessa», la sala cinematografica nella quale, nei ventiquattro mesi antecedenti l'inizio dei lavori, non sia stata effettuata alcuna proiezione cinematografica.»;**

### Articolo 3 Riparto delle risorse

1. Le risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016 destinate agli interventi di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 28 della medesima legge sono pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per il 2020 e di 10 milioni di euro per il 2021.
2. **Le risorse di cui al comma 1, fatta salva la destinazione della quota di cui al comma 2-bis, sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono così ripartite:**
  - a) 40% dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;**
  - b) 25% dell'ammontare complessivo annuo per realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;**
  - c) 20% dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;**
  - d) 5 % dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di**



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari da destinare unicamente alle micro imprese e alle sale storiche.**

**2-bis. Per gli anni dal 2018 al 2021, una quota pari al 10 % dell'ammontare totale delle risorse annue disponibili è destinata alla realizzazione, anche da parte di enti del terzo settore e altri soggetti pubblici nonché fondazioni, di nuove sale presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, da adibire alla terapia di sollievo per i pazienti e dotate di soluzioni atte a garantire l'accessibilità anche ai pazienti a letto. L'accesso alle sale di cui al primo periodo è a titolo gratuito ed è riservato ai pazienti e ai loro accompagnatori, nonché al personale medico-sanitario.;**

3. Le risorse eventualmente non assegnate nell'anno in relazione a una o più delle finalità **di cui al comma 2 ai commi 2 e 2-bis** del presente articolo possono essere destinate, ove necessario, all'accoglimento di istanze di contributo eventualmente eccedenti la disponibilità di risorse previste per una o più delle altre finalità di cui al medesimo comma 2, fermo rimanendo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente decreto.

### Articolo 4

#### *Requisiti di ammissibilità*

1. I contributi di cui al presente decreto sono destinati alle imprese di esercizio cinematografico italiane, che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo e che siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata. **e le altre amministrazioni pubbliche nonché, per la sola finalità di cui all'articolo 3, comma 2-bis, enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici.**
2. Il contributo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica o spazio polivalente:
  - a) rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti portatori di handicap motorio, o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo;
  - b) consenta la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità, anche mediante utilizzo di sottotitoli e strumenti di audio-descrizione, ovvero, in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, venga adeguato a tal fine, in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo, sulla base di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza;
  - ~~e) svolga l'attività di proiezione cinematografica per i successivi cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti ovvero dalla data di inizio attività, nel caso di riattivazione di sale dimesse o realizzazione di nuove sale;~~
  - ~~d) programmi per almeno tre anni dalla data di concessione del beneficio una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per~~



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

~~la quale viene richiesto il contributo. La predetta aliquota e' ridotta al 25 per cento per le sale aventi non piu' di due schermi cinematografici.~~

**c) svolga l'attività di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale;"**

**d) programmi per il periodo complessivo di 36 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. Predetta aliquota è ridotta al 25 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici .**

3. A pena di decadenza, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il beneficiario comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale degli schemi di aiuto disciplinati nel presente decreto.

### Articolo 5

#### *Presentazione delle richieste di contributo*

~~1. Le richieste di contributo sono presentate alla DG cinema nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima DG Cinema.~~

**1 Le richieste di contributo sono presentate alla DG cinema e audiovisivo entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima DG cinema e audiovisivo.**

2 Alla richiesta di contributo sono allegati dopo le parole

a) il preventivo dei lavori da effettuare, redatto da un tecnico abilitato, con l'indicazione della durata dei lavori, il cui inizio non puo' avvenire oltre i dodici mesi successivi e la cui conclusione non puo' comunque essere superiore ai 24 mesi dall'inizio dei lavori; **per le finalità di cui alle lettere a), b) c) dell'articolo 28 della Legge, il preventivo dei lavori deve essere redatto tecnico abilitato iscritto agli albi professionali;**

b) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo dei lavori, con particolare riferimento ad altri contributi pubblici

e incluso l'apporto diretto da parte dell'impresa di esercizio;

c) l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica indicata nella modulistica. **di cui al comma 1**



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- 3 .Il contributo e' erogato dalla DG cinema per il 30 per cento del suo ammontare all'atto di assegnazione del contributo medesimo; il saldo del contributo e' erogato, previa presentazione di richiesta di saldo, da effettuarsi avvalendosi della modulistica predisposta dalla DG Cinema, entro 90 giorni dal termine dei lavori. Alla richiesta devono ~~in ogni caso~~ essere allegati:
- a) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri, e, se richiesto dalla normativa vigente,  
certificato di collaudo;
  - b) l'attestazione del costo complessivo dei lavori, con attestazione della effettivita' e congruita' delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti accreditati ~~e secondo le modalita' previste dalla modulistica~~;
  - c) l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti, mediante dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - d) l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica indicata nella modulistica.

### Articolo 6

#### *Assegnazione del contributo*

~~In caso di incapienza delle risorse per una o piu' delle finalita' previste all'art. 3, comma 2, il contributo e' assegnato, nell'ambito di ciascuna delle finalita' medesime, sulla base del seguente ordine di priorita', fino a concorrenza delle risorse rispettivamente assegnate:~~

- ~~— a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza;~~
- ~~— b) sale cinematografiche storiche, ovunque ubicate;~~
- ~~— c) sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;~~
- ~~— d) sale cinematografiche ubicate in comuni sotto i 15.000 abitanti in cui vi siano sale cinematografiche attive o in comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, con precedenza alle sale ubicate nelle periferie urbane;~~
- ~~— e) con riferimento alle sale di cui alle lettere a), b), c) e d), i contributi sono assegnati con priorita' alle sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilita' economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, secondo le specifiche, i parametri e i punteggi indicati nella modulistica;~~
- ~~— f) con riferimento alle sale di cui alla lettera d), i contributi sono assegnati con priorita' alle sale ubicate in comuni in cui sia minore il rapporto fra numero di schermi cinematografici attivi e popolazione residente nel comune di ubicazione della sala; con riferimento alle citta' metropolitane tale rapporto e' calcolato~~



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

~~sulla base delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.~~

~~2. I contributi sono assegnati sulla base degli investimenti e dei costi massimi ammissibili indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.~~

~~3. Fermi restando i costi massimi ammissibili di cui alla tabella 1 allegata, il contributo assegnato e' pari al:~~

~~a) 60 per cento degli investimenti realizzati dalle sale di cui al comma 1, lettere a), b) e c);~~

~~b) 50 per cento degli investimenti realizzati dalle sale di cui al comma 1, lettera d).~~

~~4. Le aliquote di cui al comma 3 sono incrementate di:~~

~~a) 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese;~~

~~b) 10 punti percentuali se realizzati da piccole imprese.~~

~~5. I contributi assegnati per le finalita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), non sono cumulabili, per i medesimi investimenti, con i crediti d'imposta disciplinati nel decreto attuativo previsto all'art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016.~~

~~6. I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite di quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuto di Stato.~~

1. **I contributi sono assegnati, nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuna delle finalita' di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, sulla base delle priorita' indicate nel comma 2. In caso di incapienza delle risorse disponibili, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche ai sensi del comma 3.**
2. **I contributi sono assegnati sulla base del seguente ordine di priorita', fino a concorrenza delle risorse rispettivamente assegnate per ciascuna delle finalita' di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis:**
  - a) **sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza e sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;**
  - b) **sale storiche che al momento della presentazione dell'istanza, siano oggetto di investimenti gia' avviati nei tre mesi precedenti rispetto ai quali siano debitamente documentati pagamenti effettuati in misura superiore al dieci per cento dell'investimento programmato;**
  - c) **sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilita' economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, idoneamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo;**
  - d) **sale cinematografiche non rientranti nelle precedenti lettere a), b), e c).**
3. **Nel caso di incapienza di risorse, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, secondo i seguenti parametri:**
  - a) **il rapporto fra sale cinematografiche attive in una provincia e popolazione residente nelle medesima provincia;**
  - b) **per le aree metropolitane, il rapporto fra sale cinematografiche attive nelle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18**



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e popolazione residente nella medesima circoscrizione;
- c) la distanza della sala richiedente dalla sala cinematografica attiva più vicina ovvero il tempo medio di percorrenza dal luogo di ubicazione della sala cinematografica richiedente alla più vicina sala cinematografica attiva.
4. I contributi sono assegnati sulla base del costo ammissibile indicato nella tabella 1 allegata al presente decreto.
5. Il contributo assegnato, che non può essere superiore a euro 1.500.000,00, è pari al:
- 40 per cento del costo ammissibile per le sale di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo;
  - 30 per cento del costo ammissibile per le sale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo;
  - 60 per cento del costo ammissibile per le sale di cui all'articolo 3, comma 2-bis.
6. Le aliquote di cui al comma 5 del presente articolo sono incrementate di:
- 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese;
  - 10 punti percentuali se realizzati da piccole imprese.
7. I contributi assegnati per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto non sono cumulabili, per i medesimi investimenti, con i crediti d'imposta disciplinati nel decreto attuativo previsto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, fatta eccezione per i contributi, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera d) assegnati alle microimprese per sale ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del Regolamento generale di esenzione per categoria n 651/2014.
8. I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite massimo dell'ottanta per cento dei costi ammissibili, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del Regolamento generale di esenzione per categoria n 651/2014.
9. Ciascuna sala cinematografica può essere beneficiaria una sola volta e in una sola annualità dei contributi di cui al presente decreto.”

### Articolo 7

#### *Monitoraggio e sanzioni*

- La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
- La DG Cinema può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto, nonché disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
- I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema l'eventuale perdita, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
- In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta,





## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

5. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

### Articolo 8

#### *Disposizioni transitorie e finali*

- ~~1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema predisporre e pubblica la modulistica prevista.~~

**1. Con riferimento agli investimenti di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, e successive modifiche, recante “ Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'art 28 della legge 14 novembre 220” e successive modificazioni, che abbiano avuto inizio, rispettivamente a decorrere dal 13 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2018, e a decorrere dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le istanze di contributo possono essere presentate alla DG Cinema e Audiovisivo entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto con le modalità e la documentazione indicata dalla medesima DG Cinema e Audiovisivo in un apposito avviso. Si applica in ogni caso la disciplina risulante dal presente decreto.**

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI



## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Tabella 1

Tipologie di investimenti rientranti nelle finalità di cui all'art. 3, comma 2  
(ulteriormente specificati nella modulistica  
predisposta dalla DG Cinema)

- ~~— Acquisto dei locali;~~
- ~~— Lavori edili strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;~~
- ~~— Impianti di proiezione digitale e relativi accessori;~~
- ~~— Impianti audio;~~
- ~~— Impianti di climatizzazione;~~
- ~~— Impianti e attrezzature di biglietteria automatica;~~
- ~~— Impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale;~~
- ~~— Impianti di innovazione digitale;~~
- ~~— Arredi e poltrone;~~
- ~~— Lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli;~~
- ~~— Lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e degli Enti locali strettamente connessi alla fruizione cinematografica.~~

~~— Massimali di costo eleggibile per gli interventi  
di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c)~~

- ~~— Monosala: massimale complessivo di costo eleggibile: € 2.000.000.~~
- ~~— Multisala:~~
  - ~~— massimale di costo eleggibile per gli investimenti connessi alle parti comuni e alla prima sala: € 2.000.000;~~
  - ~~— incremento di massimale per ogni ulteriore sala, purché con capienza pari o superiore a 40 posti: € 350.000;~~
  - ~~— massimale complessivo di costo eleggibile per l'intera struttura: € 6.000.000.~~

~~— Massimali di costo eleggibile per interventi  
di cui all'art. 3, comma 2, lettera d)~~

- ~~— Massimali di costo eleggibile:~~
  - ~~— € 650.000 per le monosala;~~
  - ~~— € 1.250.000 per le multisala a due schermi;~~
  - ~~— € 1.750.000 per le multisala a tre schermi;~~
  - ~~— € 2.100.000 per le multisala a quattro schermi;~~



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

~~— € 2.250.000 per le multisala a cinque e più schermi.  
— In caso di sala dichiarata di interesse culturale, il massimale di costo eleggibile per sale aventi da uno a tre schermi e' pari a € 1.750.000.~~

**«Tabella 1**

**Costi ammissibili**

**(secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica)**

**progettazione, oneri amministrativi e concessori, direzione lavori, sicurezza e collaudo - tali costi sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dei costi totali dell'intervento, e comunque non superiore a 20.000 euro**

**solo con riferimento alle linee di intervento di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, acquisto dei locali entro il 15% del costo totale di acquisto dei locali stessi, come certificabile nell'atto di acquisto da allegare alla domanda consuntiva**

**lavori edili e impianti elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche**

**impianti di proiezione digitale e relativi accessori**

**impianti audio**

**impianti di climatizzazione**

**impianti e attrezzature di biglietteria automatica**

**impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale**

**impianti di innovazione digitale**

**arredi e poltrone**

**lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli**

**lavori e impianti prescritti da norme di legge statali e regionali o da provvedimenti degli Enti locali, strettamente connessi alla fruizione cinematografica**

**lavori e impianti finalizzati ad una maggiore polifunzionalità della sala».**